

Ministero dell'Assistenza Postbellica
Commissione Prov. Patrioti

n. 68 di prot.
Oggetto: Pensioni.

Pesaro, 18.8.1945

All' A. N. P. I.

P E S A R O

Per conoscenza e perchè siano tenute presenti nella istruzione delle pratiche per le pensioni si riportano le disposizioni in merito giunte dal Ministero.

"Pensioni di guerra

Premessa:

Il diritto a pensione può essere riconosciuto concorrendo le condizioni di legge a favore dei patrioti divenuti inabili e ai congiunti dei patrioti deceduti per fatto di guerra, comunque e dovunque avvenuto.

Ente competente

Il Ministero del Tesoro - Direzione Generale delle pensioni di Guerra - Via della Stamperia 8 - Roma.

Le pratiche istruite e corredate dei necessari documenti dovranno essere però trasmesse al Ministero Assistenza Postbellica - Ufficio assistenza.

La pensione di guerra spetta:

- 1° alle vedove
- 2° agli orfani legittimi, legittimati e naturali
- 3° alle vedove assimilate
- 4° ai genitori legittimi, naturali e adottivi dei caduti
- 5° agli avi dei caduti

In particolare si precisa che:

- 1) le vedove e gli orfani hanno sempre diritto a conseguire la pen=

sione purchè si verificino le condizioni di legge;

2) il padre per avere diritto all'assegno alimentare, deve aver raggiunta l'età di anni 57-mesi e 1 giorno, ovvero essere inabile a qualsiasi proficuo lavoro per infermità di prima categoria, e sempre che per la perdita del figlio, abbia subito una apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di assistenza;

3) alla madre legittima spetta l'assegno alimentare a prescindere dall'età, purchè vedova o separata dal marito, anche se di seconde nozze, e non riceva gli alimenti dal marito, e semprechè, per la perdita del figlio, abbia subito un'apprezzabile diminuzione dei mezzi necessari di sussistenza;

4) al genitore legittimo è equiparato il genitore naturale o adottivo purchè il riconoscimento come figlio naturale o l'adozione siano avvenuti prima dell'evento di servizio che cagionò la morte del patriota; la madre naturale nubile è equiparata alla madre vedova; la madre passata a nuove nozze, prima della morte del figlio, può conseguire la pensione, ove il marito sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per infermità di prima categoria;

la pensione può essere divisa in parti uguali fra genitori e fra i genitori che vivano separati, sussistendo i necessari requisiti di legge per entrambi;

5) i collaterali possono conseguire la pensione, soltanto in mancanza del diritto dei genitori e purchè minorenni oppure, se maggiorenni, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per infermità di prima categoriae, nel caso di sorelle, inoltre purchè nubili, e semprechè abbiano subito una apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza;

6) Soltanto i genitori dei patrioti che abbiano lasciato vedova e pro

le con diritto a pensione, possono conseguire una pensione speciale pari ad un terzo di quella vedovile, semprechè, per la morte del figlio abbiano subito un'apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza;

- 7) il genitore che abbia perduto più figli per cause della guerra consegue la pensione, a prescindere dall'età e dall'accertamento delle incapacità al lavoro e delle condizioni economiche.

A v i

Se il patriota sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del dodicesimo anno, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, può essere devoluta agli avi che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e all'arruolamento alle formazioni partigiane, semprechè si verifichino nei loro confrfronti, le condizioni previste per i genitori.

Vedove Assimilate

E' equiparata alla vedova, ai soli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del patriota avvenuta in causa della guerra entro tre mesi dalla data del mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio, purchè le cause per le quali il matrimonio non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti.

=====

Le domande di pensione e i relativi documenti vanno rilasciati in carta libera, per uso di pensione di guerra: i documenti di stato civile che, per le attuali contingenze, non possono essere esibiti saranno sostituiti da atto notorio giudiziale o municipale. ""

Quanto sopra ad integrazione delle norme contenute nel foglio n. 16. del 3/2/45 Oggetto: Richiesta di elench. rafful

inviato a codesta sezione.

Il rappresentante del Ministero
Assistenza Hospitalare
(Cap. Mario Aava)

